

STRUTTURA DI COORDINAMENTO
DEL SERVIZIO ASSOCIATO

Pont-Saint-Martin
11026 via Baraing, n. 1
Tel. n. 0125 80 71 17
PEC: protocollo@pec.sportellounico.vda.it
www.sportellounico.vda.it



*Protocollo e data indicate nel
messaggio di posta elettronica certificata*

**Inviata agli indirizzi di
posta elettronica**

[Redacted recipient list]

alla **Confcommercio Valle d'Aosta**
all'indirizzo
aosta@confcommercio.it

OGGETTO: sospensione temporanea delle attività. Indicazioni in conseguenza delle disposizioni adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento, in particolare, ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9 e 11 marzo 2020.

La situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 ha determinato e sta determinando, fra le altre,

anche problematiche operative per gli operatori del settore nella gestione degli adempimenti, posti dal quadro normativo di settore in materia di attività produttive, per i quali gli stessi si rapportano con lo Sportello unico degli Enti locali della Valle d'Aosta, in particolare, per quanto concerne quelli connessi alla sospensione temporanea delle attività.

Risulta pertanto opportuno, anche alla luce delle numerose richieste di chiarimenti pervenute, dare di seguito indicazioni in conseguenza delle disposizioni adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza con riferimento, da ultimo, ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9 e 11 marzo 2020.

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il decreto adottato l'11 marzo dispone, all'art. 1, comma secondo, che *“Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”*.

Ai sensi del successivo, art. 2, comma primo, le disposizioni dello stesso decreto **producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020**.

In precedenza l'art. 1, comma 1, lett. n), del decreto dell'8 marzo 2020, la cui applicazione è stata estesa a tutto il territorio nazionale dal decreto del 9 marzo 2020, aveva posto la limitazione di apertura, dalle ore 6:00 alle 18:00 fino alla data del 3 aprile 2020.

Alla luce di quanto suesposto, e considerato che la legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1, all'art. 14, comma quinto, prevede l'obbligo di **comunicare preventivamente al Comune tramite lo Sportello le sospensioni, qualora di durata maggiore a 30 giorni, si informa che, stante la particolare situazione determinatasi, lo Sportello non considererà vincolante, per tutto il periodo di emergenza sanitaria, il requisito della preventività di tali comunicazioni, le quali potranno quindi essere presentate anche successivamente**.

In considerazione dell'incertezza circa la situazione emergenziale, si evidenzia anche la possibilità di indicare un periodo previsto ipoteticamente superiore a 30 giorni, per poi, se del caso, o prolungare il periodo di sospensione con una nuova comunicazione oppure, nel caso si intenda riattivare prima l'esercizio, comunicarlo con l'apposita procedura “on line” resa nel frattempo disponibile.

ATTIVITÀ RICETTIVE

I decreti del Presidente non pongono limitazioni dirette all'esercizio delle attività ricettive.

Per quanto concerne le attività ricettive alberghiere, ossia gli alberghi le residenze turistico-alberghiere, la legge regionale 33/1984, all'art. 3quater, comma 2 bis, prevede che **il gestore dell'azienda alberghiera che intenda sospendere l'attività, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a dodici mesi, è tenuto a darne comunicazione allo sportello unico competente per territorio**.

Anche in questo caso, alla luce di quanto suesposto, **si informa che, stante la particolare situazione determinatasi, lo Sportello non considererà vincolante, per tutto il periodo di emergenza sanitaria, il requisito della preventività di tali comunicazioni, le quali potranno quindi essere presentate anche successivamente**.

In considerazione dell'incertezza circa la situazione emergenziale, si evidenzia anche la possibilità di indicare un periodo previsto ipoteticamente superiore a 30 giorni, per poi, se del caso, o prolungare il periodo di sospensione con una nuova comunicazione oppure, nel caso si intenda riattivare prima l'esercizio, comunicarlo con l'apposita procedura “on line”.

Per quanto concerne le aziende extralberghiere, ossia, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini e bivacchi fissi, i posti tappa escursionistici (dortoirs), gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner), le case e appartamenti per vacanze, **si rammenta che NON vige, normativamente, l'obbligo della comunicazione della sospensione dell'attività**.

ATTIVITÀ DI COMMERCIO

Il decreto adottato l'11 marzo dispone, all'art. 1, comma primo, che: *“Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette*

attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.

Si rammenta che anche in questo caso NON vige, normativamente, l'obbligo della comunicazione della sospensione dell'attività.

ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA

Il decreto adottato l'11 marzo dispone, all'art. 1, comma terzo, che *“Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato”*

Si rammenta che anche in questo caso NON vige, normativamente, l'obbligo della comunicazione della sospensione dell'attività.

In relazione infine alle richieste da più parti pervenute **di comunicare, anche laddove non previsto l'obbligo, la sospensione dell'attività**, per eventuali altre connesse esigenze, si precisa che le stesse, non essendo prevista modulistica telematica, **potranno essere eventualmente indirizzate, per le attività gestite dallo Sportello, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.sportellounico.vda.it**. Le stesse **non avvieranno alcuna procedura amministrativa, ma saranno unicamente oggetto di registrazione al protocollo**

La presente viene infine inviata, per conoscenza, anche alle Associazioni rappresentative delle categorie imprenditoriale interessate, **con preghiera di dare notizia dei suoi contenuti, nelle forme ritenute più opportune, ai propri associati.**

Si ringrazia per l'attenzione prestata e per la collaborazione che vorrete accordare e, restando a disposizioni per ogni chiarimento occorrente, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il coordinatore del Servizio associato
dello Sportello Unico degli Enti Locali
(Dario Gianotti)
(Documento firmato digitalmente)